

a) Le Regole inserite
a Roma nel 1864.

b) Commercio
per ottenere l'approva-
zione.

c) "Breve notizia
della Società di S. Francesco
sopra di Sales"

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

14720205

N. 4

1864

7

sequens

7^{bis} e 7^{ter}

Confronto coll'esemplare
N. 8

e-
864

1.) Il titolo pare che fosse « *Sacra
di S. Francesco di Sales* », qui
attribuito al 1° Capitolo, cioè
alle parole d'introduzione

2.) Al Cap. 2 si dice il n. dei paragrafi
dell'Oratorio « 700 », come al 7°
esemplare.

3.) al Cap. 3 è riportato l'arti-
colo 7, che nella copia n. 8 è can-
cellato.

4.) al Cap. 9 manca la nota (1) - ed
è riportato il 18° Art. - cancellato -

5.) Il Cap. 10° è riportato quale
venne ivi esposto, senza le correzioni
di Don Bosco, che di 5 articoli ne
fecero 13.

6.) al Cap. 16° manca il 5° articolo

santa
bene
zione
ietà.
esta
) con
enire
tiglia
ra la
edu-

- I. Sacro S. Francesco di Sales⁽¹⁾
2. Origine di questa Società
3. Scopo di questa Società
4. Forme di questa Società
5. del voto di obbedienza
6. del voto di povertà
7. del voto di castità
8. Governo religioso della Società
9. Governo interno della Società
10. Elezione del Rettor Maggiore
11. Dignità e uffici Superiori
12. Delle varie particolarità
13. Arcidiacono
14. Pratiche di pietà
15. Abiti
16. Espedienti
17. Professioni e formule dei voti.

(1) Non sappiamo se la numerazione
 si trasvasse intatta nell'originale: e
 la fosse in forma arabica o romana
 Il n. 1° pare per crato: ordinamen-
 mente, e quei tempi, nei veri e propri
 libri che si restano, non avere alcun
 titolo, e a Società di S. Francesco di Sales era

et la sola formale del manoscritto

Un dubbio:

In questa la copia pre-
 sentata a Roma nel 1884
 per l'approvazione?

C'è l'esemplare?... il
 vero esemplare, l'auten-
 tico?... bene?

1902 E

APPENDICE N. 7.

REGOLE DELLA PIA SOCIETÀ SALESIANA

(Ved. pag. 618).

I.

Società di S. Francesco di Sales.

In ogni tempo fu speciale sollecitudine dei ministri della nostra santa
 cattolica religione di adoperarsi con zelo a fine di promuovere il bene
 spirituale della gioventù; perciocchè dalla buona o cattiva educazione
 di essa dipende un buono o tristo avvenire ai costumi della società.
 Il medesimo Divin Salvatore ci diede col fatto evidente prova di questa
 verità quando compiva in terra la sua divina missione, invitando con
 parziale affetto i fanciulli ad appressarsi a Lui: *Sinite parvulos venire*
ad me. I Vescovi e specialmente i Sommi Pontefici seguendo le vestigia
 del Pontefice eterno il Divin Salvatore, di cui fanno le veci sopra la
 terra, promossero in ogni tempo colla voce e cogli scritti la buona edu-

cazione della gioventù. Il regnante Pio IX, che Dio lo conservi lungo tempo a gloria della Chiesa, oltre le indefesse fatiche sostenute a favore della pericolante gioventù, favori con particolari mezzi materiali e morali quelle istituzioni, che a questa parte di sacro ministero dedicano le loro cure. Ai nostri giorni per altro il bisogno è di gran lunga più sentito. La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della stampa, gli sforzi degli eretici o dei settari per accrescere il numero dei loro seguaci, mostrano la necessità di unirli insieme a combattere per la causa del Signore sotto lo stendardo del Vicario di Gesù Cristo, per conservar la fede ed il buon costume soprattutto in quella classe di giovani che per essere poveri sono esposti a maggior pericolo della loro eterna salute. Egli è questo lo scopo della Società o Congregazione di S. Francesco di Sales.

II.

Origine di questa Società.

Fino dall'anno 1841 il Sac. Bosco Giovanni si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in appositi locali i giovani più abbandonati della città di Torino a fine di trattenerli con trastulli, e nel tempo stesso dar loro il pane della divina parola. Ogni cosa facevasi d'accordo coll'autorità ecclesiastica.

Benedicendo il Signore questi tenui principii il concorso dei giovani divenne assai grande, e nell'anno 1844 Mons. Franson, nostro venerato Arcivescovo di f. m., concedeva di ridurre un edificio a forma di chiesa (1), con facoltà di fare ivi quelle sacre funzioni che sono necessarie per la santificazione dei giorni festivi, e per l'istruzione dei giovani che ogni giorno più numerosi intervenivano. Ivi l'Arcivescovo venne più volte ad amministrare il Sacramento della Cresima. L'anno 1846 concedeva che tutti quelli che intervenivano a tale istruzione potessero ivi essere ammessi alla Santa Comunione e adempiere il precetto pasquale, permettendo di cantare la Santa Messa, fare tridui e novene qualora ciò si ravvisasse opportuno. Queste cose ebbero luogo fino all'anno 1847 nell'Oratorio di S. Francesco di Sales. In quell'anno crescendo il numero dei giovani e così divenuta ristretta la chiesa attuale, col consenso sempre dell'autorità ecclesiastica, si aprì in altro angolo della città, viale dei Platani a Porta Nuova, un secondo Oratorio sotto al titolo di S. Luigi Gonzaga, col medesimo scopo dell'antecedente. Divenuti insufficienti anche questi due locali, l'anno 1849 se ne apriva

(1) Due camere destinate all'alloggio dei preti direttori della pia opera di Maria SS. del Rifugio. Nel 1846 l'Oratorio trasferivasi nel centro della regione Valdocco, ove tuttora esiste.

un terzo in Vanchiglia, altro quartiere di questa città, sotto al titolo del S. Angelo Custode.

I tempi rendendosi ognor più calamitosi per la religione, il Superiore ecclesiastico con tratto di grande bontà di *motu proprio* approvava il Regolamento di questi oratorii, e ne costituiva Direttore capo il Sac. Bosco, concedendogli *tutte quelle facoltà che potessero tornare necessarie ed opportune a questo scopo.*

Molti Vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento, e si adoperano per introdurre nelle loro diocesi questi Oratorii festivi. Ma un bisogno grande apparve nella cura di tali Oratorii. Non pochi giovani già alquanto di età avanzata non potevano essere abbastanza istruiti col solo catechismo festivo, e fu mestieri aprire scuole e catechismi diurni e serali, da tenersi aperti nel decorso della settimana. Anzi molti di essi trovavansi talmente poveri ed abbandonati che per torli dai pericoli, istruirli nella religione ed avviarli al lavoro, non si trovò più altro mezzo che raccogliarli in appositi locali e colà somministrar loro quanto è necessario per la vita. Il che da diciassette anni si pratica in Torino nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales, ove i ricoverati sono in numero di 700 circa.

Altra casa fu aperta nell'anno 1863 in Mirabello di Monferrato, sotto al titolo di piccolo Seminario di S. Carlo, ove circa cento giovani sono educati secondo il Regolamento di questa Società.

Per le adunanze dei giovani solite a farsi negli Oratorii festivi, per le scuole diurne e serali e pel numero ognora crescente dei ricoverati la messe del Signore divenne ognor più copiosa. Onde per conservare l'unità di spirito e di disciplina, da cui dipende il buon esito degli oratorii, fin dall'anno 1844 alcuni ecclesiastici si raccolsero in una specie di Società o Congregazione, aiutandosi a vicenda e coll'esempio e coll'istruzione.

Essi non facevano alcun voto e si limitavano ad una semplice promessa di occuparsi nell'istruzione dei giovani ed in altre parti del sacro ministero che loro sembrasse di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria. Riconoscevano il loro Superiore nel Sac. Bosco Giovanni. Sebbene non facessero voti, tuttavia in pratica si osservavano presso a poco le regole che sono qui esposte.

III.

Scopo di questa Società.

1° Lo scopo di questa società si è la perfezione cristiana de' suoi membri, ogni opera di carità spirituale e corporale verso de' giovani specialmente se sono poveri, ed anche la educazione del giovane clero. Essa poi si compone di ecclesiastici, di chierici e di laici.

2° Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare, così i congregati cominceranno a perfezionare se stessi, colla pratica delle interne ed esterne virtù, coll'acquisto della scienza, di poi si adopereranno a beneficio del prossimo.

3° Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere i giovani più abbandonati per istruirli nella S. Cattolica Religione particolarmente ne' giorni festivi, come si pratica in questa città di Torino nei tre oratorii di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga ed in quello del Santo Angelo Custode.

4° S'incontrano poi alcuni giovani talmente abbandonati che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati. A tale uopo, per quanto sarà possibile si apriranno case di ricovero, ove coi mezzi che la Divina Provvidenza porrà fra le mani, verrà loro somministrato alloggio, vitto e vestito. Mentre poi verranno istruiti nelle verità della fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere, come attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales in questa città (1).

5° In vista poi dei gravi pericoli che corre la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato ecclesiastico, questa società si darà cura di coltivare nella pietà e nella vocazione coloro, che mostrassero speciale attitudine allo studio ed eminenti disposizioni alla pietà. Trattandosi di ricoverare giovani per lo studio saranno di preferenza accolti i più poveri, perchè mancanti di mezzi di far altrove i loro studi; e purchè porgano fondata speranza di riuscita nello stato ecclesiastico. Nella casa di Valdoeco sono circa 355 ed in Mirabello oltre a cento i giovani che percorrono i corsi classici con questo scopo.

6° Il bisogno di sostenere la Religione Cattolica si fa gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo e particolarmente nei paesi di campagna; perciò i congregati si adopereranno di dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri, usando tutti quei mezzi che suggerisce la carità affinchè e colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'empietà e all'eresia, che in tante guise tenta d'insinuarsi fra i rozzi e gli ignoranti. Ciò al presente si fa col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali, con tridui e novene, colla pubblicazione delle Letture Cattoliche e colla tipografia da due anni appositamente iniziata nella casa di Valdoeco per la stampa di libri buoni.

7° Ma è principio adottato e che sarà inalterabilmente praticato, che tutti i membri di questa Società si terranno rigorosamente estranei ad ogni cosa che riguarda la politica. Onde nè colla voce, nè cogli scritti, o con libri, o colla stampa non prenderanno mai parte a questioni che anche solo indirettamente possano compromettere in fatto di politica.

1902E4

(1) Il Sacerdote D. Francesco Montebruno, membro di questa società, ha aperto l'anno 1855 in Genova la casa detta *Opera degli Artigianelli*. I giovani ricoverati sono circa cento, più centinaia intervengono nei giorni festivi.

IV.

Forma di questa Società.

1° Tutti i congregati tengono vita comune stretti solamente dal vincolo della fraterna carità e dei voti semplici che li unisce a formare un cuor solo e un'anima sola per amare e servire Iddio colla virtù dell'obbedienza, della povertà, della castità e coll'esatto adempimento dei doveri di buon cristiano.

2° Ognuno nell'entrare in Congregazione non perde i diritti civili, anche dopo fatti i voti, quindi conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati o donazioni. Ma per tutto il tempo che vivrà in Congregazione non potrà amministrare i suoi beni se non nel modo e nei limiti voluti dal Superiore Maggiore.

3° I frutti degli stabili e mobili portati in Congregazione, per tutto il tempo che egli vi rimane, devono cedersi a favore della stessa. Può per altro liberamente disporre in essa di quanto possiede fuori di Congregazione, ma sempre col consenso del Superiore.

4° I chierici e sacerdoti, anche dopo fatti i voti, ritengono i loro patrimoni ecclesiastici e benefizii semplici, ma non li amministreranno, nè potranno goderli in particolare.

5° L'amministrazione dei patrimoni, dei benefizii e di quanto è portato in Congregazione appartiene al Superiore Generale, il quale o per sè o per altri li amministrerà e ne riceverà i frutti annui finchè l'individuo sarà in Congregazione.

6° Al medesimo Superiore ogni sacerdote consegnerà eziandio la limosina delle messe. Gli altri poi, o chierici o laici, gli consegneranno ogni sorta di danaro, che in qualsiasi modo loro possa pervenire, affinchè serva a beneficio comune.

7° La Società provvederà a ciascuno tutto quello che è necessario al vitto, agli abiti, ed a quanto può occorrere nelle varie vicende della vita, sia nello stato di sanità sia in caso di malattia; anzi occorrendo ragionevole motivo il Superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel danaro, o quegli oggetti che egli giudicherà bene impiegarli a maggior gloria di Dio.

8° Se alcuno morisse senza testamento, gli succederà chi di diritto.

9° I voti obbligano l'individuo finchè dimora in Congregazione. Se alcuno o per ragionevole motivo o dietro a prudente giudizio dei Superiori dovesse partire dalla Congregazione, egli può essere sciolto dai voti dal Superiore Generale della Casa Maestra.

1902E5 10° Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte. Ciascuno si ricordi di quelle gravi parole del Divin Salvatore: *Nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro, aptus est regno Dei.*

11° Ciò non ostante, se taluno uscisse di Congregazione, non potrà pretendere corrispettivo di sorta pel tempo che vi è rimasto, qualunque carica abbia egli coperto, qualunque lucro egli abbia procacciato alla Società. Egli può per altro portar seco quegli stabili ed anche quegli oggetti mobili di cui avesse conservato la proprietà entrando in Congregazione. Ma non ha alcun diritto di dimandare al Superiore conto alcuno dei frutti e dell'amministrazione dei medesimi pel tempo che egli visse nella società, a meno che vi siano stati patti particolari col Rettor Maggiore.

V.

Del voto di obbedienza.

1° Il profeta Davide pregava Iddio che lo illuminasse a fare la sua santa volontà. Il Divin Salvatore ci assicurò che egli non è venuto per fare la sua volontà, ma quella del suo Celeste Padre. Egli è per assicurarci di compiere in ogni azione questa santa volontà di Dio che facciamo il voto di obbedienza.

2° Questo voto obbliga a non occuparci se non in quelle cose, che il rispettivo Superiore giudicherà di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria e del prossimo, secondo il regolamento di questa società.

3° L'osservanza di questo voto non obbliga sotto pena di colpa, se non in quelle cose che sono contrarie ai comandamenti di Dio e di Santa Madre Chiesa od alle disposizioni dei Superiori, che esponessero il loro precetto con questa formola: *Vi comando in virtù di S. Obbedienza.*

4° L'obbedienza ci assicura di fare la volontà di Dio. Sia ciascuno sottomesso al Superiore e lo consideri in ogni cosa qual padre amoroso, e a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo ilare e con umiltà, come a colui che in quell'azione rappresenta il volere di Dio medesimo.

5° Niuno diasi sollecitudine di domandare cosa alcuna, nè di ricusarla. Chi per altro conoscesse essergli qualche cosa manchevole o necessaria, la esponga rispettosamente al Superiore che si darà sollecitudine di provvedere al bisogno.

6° Ognuno abbia grande confidenza col Superiore, niun segreto del cuore si conservi verso di lui. Gli tenga eziandio la coscienza aperta ogniqualvolta giudicherà tornar a maggior gloria di Dio e a bene dell'anima propria.

7° Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza nè col fatto nè colle parole, nè col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa, tanto più sarà meritoria dinanzi a Dio facendola.

1902 E 6

VI.

Del voto di povertà.

1° L'osservanza del voto di povertà nella nostra Congregazione consta essenzialmente nel distacco da ogni bene terreno, il che noi praticeremo colla vita comune riguardo al vitto e vestito, non riserbando nulla a proprio uso senza speciale permesso del Superiore.

2° È parte di questo voto il tener le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù, e non la persona o le pareti della camera.

3° Niuno in Congregazione o fuori serbi danaro in proprietà, nemmeno in deposito per qualsiasi causa, senza il permesso del Superiore.

4° In caso di viaggio o in caso che il Superiore mandi ad aprire od amministrare qualche casa di beneficenza o a compiere qualche parte del sacro ministero, ove occorran spese, il Superiore darà le disposizioni secondo le esigenze dei tempi, dei luoghi e delle persone.

5° Il dare a mutuo, ricevere o dispensare quelle cose che sono nella propria camera o nella casa, il fare contratti di qualsiasi genere non solamente è proibito cogli esterni, ma eziandio con quelli della Società, senza licenza del Superiore.

VII.

Del voto di castità.

1° Chi tratta colla gioventù abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù angelica, la virtù più d'ogni altra cara al figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata in grado eminente.

2° Chi non ha fondata speranza, che col divino aiuto possa conservare la virtù della purità nelle opere, nelle parole, nei pensieri, non si faccia ascrivere a questa Congregazione, perchè ad ogni passo egli sarebbe esposto ai pericoli.

3° Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono talvolta malamente interpretati dai giovani già stati vittima delle umane passioni. Perciò massima cautela nel discorrere o trattare anche di cose indifferenti coi giovani di qualsiasi età o condizione.

4° Fuggire le conversazioni delle persone di sesso diverso e dei medesimi secolari ove si prevede pericolo per questa virtù.

5° Niuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza espressa licenza del Superiore, il quale se può gli destinerà sempre un compagno,

1902 E 7

6° Mezzi efficaci per custodire questa virtù sono la frequente confessione e comunione, la pratica esatta dei consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione di tutti i sensi del corpo; frequenti visite a Gesù Sacramentato, frequenti giaculatorie a Maria SS., a S. Giuseppe, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga, che sono i principali protettori di questa Congregazione.

VIII.

Governo Religioso della Società

Manca l'art. 1° (Cp. 7 n. 7)

- 1° Dopo il Romano Pontefice, i soci riconosceranno per loro Superiore il Vescovo della Diocesi, ove ciascuna casa esiste.
- 2° Ogni socio si offra in aiuto di lui con tutti i mezzi possibili a fine di promuovere il bene della Religione, specialmente nell'educazione dei giovanetti poveri.
- 3° In quanto all'amministrazione dei Santi Sacramenti, alla predicazione, ed a tutto quello che riguarda al pubblico esercizio del sacro ministero, i soci riconosceranno eziandio per loro superiore il Vescovo della Diocesi ove esiste la casa a cui essi appartengono, per quanto è compatibile colle regole della Società.
- 4° In quanto alle ordinazioni i soggetti saranno ordinati dall'Ordinario della Diocesi dove si trovano gli ordinandi, secondo l'uso delle altre Congregazioni, che hanno unione di case, cioè secondo l'uso ed i privilegi delle Congregazioni considerate come ordini regolari.

IX.

Governo interno della Società.

- 1° Per l'interno la Società dipende dalla Casa Madre, che è governata da un Capitolo composto di un Rettore, Prefetto, Economo, Direttore spirituale o Catechista e tre Consiglieri.
- 2° Al Rettore appartiene il proporre l'accettazione dei postulanti o non proporla; assegna a ciascuno le incombenze riguardanti allo spirituale ed al temporale. Non potrà per altro concludere contratti intorno a sostanze immobili senza il consenso del Capitolo.
- 3° Niuno, ad eccezione del Rettore e dei membri del Capitolo, può scrivere o ricevere lettere senza permesso del Superiore.
- 4° Il Rettore durerà a vita nella sua carica. Ma qualora *quod Deus avertat*, egli trascurasse gravemente i suoi doveri, il Prefetto ed i Direttori possono di comune accordo radunare il Capitolo ed i Direttori delle case particolari per avvisare efficacemente il Rettore. Qualora questa

1902 E 8

ammonizione non bastasse, il Capitolo presenterà il caso al Superiore ecclesiastico della Casa Madre dietro al cui parere si può venire alla deposizione.

- 5° Il medesimo Capitolo così radunato ha l'autorità di eleggere un altro Rettore, ma in ogni caso l'elezione deve sempre farsi di un socio che abbia già fatta professione assoluta, cioè che abbia emessi i voti perpetui.
- 6° Il Rettore poi convochi una volta l'anno il Capitolo ed i Direttori delle case particolari per conoscere e provvedere ai bisogni della Società; dare quelle provvidenze che secondo i tempi, i luoghi e le persone si giudicheranno opportune.
- 7° Il Capitolo così radunato potrà anche aggiungere al presente regolamento quegli articoli che giudicherà opportuni pel bene della società; ma sempre in senso conforme alle regole già approvate e non mai in senso contrario.
- Nascendo qualche dubbio intorno all'intelligenza di qualche articolo del presente regolamento, il Rettore maggiore è autorizzato di dare al medesimo quella interpretazione che gli sembrerà essere di maggior gloria di Dio e più conforme allo spirito della Società.
- 8° Il Rettore si nominerà un Vicario fra gli individui della Congregazione e lo designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillata, tenendo tutto in secreto e sotto chiave. Sul piego sia scritto: *Rettore provvisorio*.
- 9° Il Vicario farà le veci del Rettore dalla morte di esso finchè non sia definitivamente eletto il successore; ma non potrà introdurre mutazione di sorta nella disciplina e nell'amministrazione durante il suo provvisorio governo.
- 10° Il Vicario dia tosto avviso ai soci di tutte le case della morte del Rettore, affinchè ognuno dia la massima sollecitudine di prestargli i prescritti suffragi. Di poi inviti tutti i Direttori delle medesime case ad intervenire alla elezione del successore.

X.

Elezione del Rettore maggiore.

- 1° Affinchè uno possa essere eletto Rettore si richiede che sia vissuto almeno otto anni in Congregazione, abbia compiuto trent'anni di età, abbia tenuta esemplare condotta in faccia a tutti i congregati. Qualora concorressero tutte le altre doti in grado eminente, l'età può dal Capitolo diminuirsi fino a ventisei anni.
- 2° Il Rettore non sarà definitivamente eletto finchè non siasi presentato al Superiore Ecclesiastico del luogo ove trovasi la Casa Maestra,

1902 E 9

ed abbia al medesimo promessa ubbidienza e dipendenza in tutte le cose che riguardano all'esercizio esterno del sacro Ministero.

3° La elezione del successore al Rettore defunto si farà così: Non prima di dieci e non più tardi di trenta giorni dopo la morte del Rettore, si raduneranno il Prefetto, Economo, Direttore spirituale, tre consiglieri, il Vicario, i Direttori delle case particolari che possono intervenire. Recitato il *De Profundis* in suffragio del Rettore defunto, invocata l'assistenza dello Spirito Santo coll'inno *Veni Creator Spiritus*, si daranno i voti segreti. Colui il quale riporterà i due terzi dei voti sarà il novello Rettore.

4° Compiuta la elezione il Vicario ne darà avviso a tutte le case particolari, facendo in modo che la notizia del novello Rettore giunga a cognizione di tutti i membri della società. Con questo atto termina ogni autorità del Rettore provvisorio.

5° Qualora il Rettore Maggiore morisse senza aver prima nominato un Vicario provvisorio, il Capitolo della Casa Madre è autorizzato di eleggerne uno che avrà cura della Società fino alla effettuata elezione del novello Rettore Maggiore.

XI.

Degli altri Superiori.

1° Gli uffici proprii degli altri superiori della casa saranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno.

2° Il Direttore spirituale per altro avrà cura dei novizii e si darà la massima sollecitudine per far loro conoscere e praticare lo spirito di carità e di zelo che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua vita al bene delle anime.

3° E parimenti ufficio del Direttore avvisare rispettosamente il Rettore qualora scorgesse qualche notevole trascuranza nel praticare o far osservare le regole della Congregazione.

4° Ma è poi cura speciale del Direttore d'invigilare sopra la condotta morale di tutti i congregati.

5° Il Prefetto, il Direttore spirituale saranno eletti dal Rettore; l'Economo e i tre Consiglieri saranno eletti a pluralità di voti dai congregati professi.

6° Il Prefetto fa le veci del Rettore in assenza di esso nell'amministrazione della casa, e in tutte le cose di cui avrà ricevuto carico speciale.

7° Egli terrà conto delle entrate e delle uscite pecuniarie; noterà ogni sorta di lascito, donazione fatta alla casa e la destinazione delle medesime. Ogni rendita, ogni frutto di sostanze mobili ed immobili saranno sotto alla tutela e responsabilità del Prefetto.

1902 E 10

8° Il Prefetto è il centro da cui devono partire tutte le spese, e dove devono concentrarsi tutte le entrate pecuniarie. Egli dipende dal Rettore e a lui darà conto della sua gestione ogni volta che gliela dimanderà.

9° L'Economo avrà cura di tutto l'andamento materiale della casa.

10° I Consiglieri prendono parte a tutte quelle deliberazioni che riguardano all'accettazione o allontanamento di qualche membro della casa; ai contratti di compra o vendita di stabili. In genere poi sono chiamati a dare il loro parere nelle cose di maggior importanza della Congregazione. Se non avvi almeno la maggioranza dei voti, il Rettore deve sospendere le deliberazioni sopra l'oggetto proposto.

11° Ciascuno dei superiori, ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica, e potrà essere rieletto.

XII.

Delle case particolari.

1° Qualora per tratto della Divina Provvidenza si aprisse una casa particolare fuori della Casa Madre, il Superiore generale prima di tutto andrà a concertare quanto riguarda allo spirituale e al temporale col Vescovo della Diocesi, in cui trattasi di aprire la novella casa, e da quel Vescovo dipenderà in tutte le cose del sacro ministero, che sono compatibili coll'osservanza delle regole della Società.

2° Se poi la novella casa fosse un piccolo seminario od un seminario per chierici adulti, allora, oltre alla dipendenza nelle cose del sacro ministero, vi sarà eziandio piena dipendenza dal Superiore ecclesiastico nella scelta della materia dell'insegnamento, dei libri da usarsi, nella disciplina e anche nell'amministrazione temporale nei modi stabiliti col Rettor Maggiore.

3° I soci destinati per una casa novella non devono essere meno di due, di cui almeno uno deve essere sacerdote. Il Superiore prenderà il nome di Direttore. Ma la sua autorità è limitata alla casa al medesimo affidata.

4° Ogni casa possederà ed amministrerà i beni donati e portati in congregazione per quella casa determinata; ma sempre nei limiti fissati dal Superiore Generale.

5° Il Rettore Maggiore visiterà almeno una volta l'anno le case particolari per esaminare se si compiano i doveri imposti dalla Società; ed osservare se l'amministrazione della medesima tende realmente al suo scopo, quale si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

6° Il Direttore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da poterne ogni momento rendere conto a Dio ed al Rettor Superiore, nella cui ommissione deve ravvisare i divini voleri.

1902 E 11

7° Spetterà al Rettore Maggiore di eleggere il Direttore della casa che si desidera di aprire; di poi sarà stabilito un Capitolo compatibile col numero dei socii che vi abitano.

8° Questo Capitolo sarà formato dal Rettor Maggiore, dal Direttore della nuova casa, e dal Capitolo della Casa Madre.

9° Il primo da eleggersi è il catechista, di poi l'economista ossia il prefetto, quindi i consiglieri di mano in mano vi sarà un numero competente di Socii che dimorino regolarmente in quella casa.

10° Il catechista avrà cura delle cose spirituali di tutta la casa, e sarà eziandio obbligato a dare gli opportuni avvisi al Direttore qualora ne sia il caso.

11° Se le distanze, i tempi, i luoghi persuadessero eccezioni nella formazione di questo capitolo, o nelle attribuzioni dei membri, il Rettore Maggiore ne ha piena autorità di farlo, previo per altro il consenso del Capitolo della Casa Madre.

12° Il Direttore non può comperare nè vendere stabili senza il consenso del Rettore Maggiore; soltanto nell'amministrazione ha piena autorità; ma nelle cose di maggiore rilievo gli si dà consiglio di radunare il suo capitolo e non deliberare senza che ne abbia il consenso.

XIII.

Accettazione.

1° Fatta dimanda che taluno voglia entrare in Congregazione, il Direttore spirituale ne prenderà le debite informazioni, le quali farà tenere al Rettore.

2° Il Rettore poi lo presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma quando è proposto al Capitolo, rimane definitivamente accettato purchè ottenga la maggioranza dei voti.

3° La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno; ma niuno li potrà fare se non ha compiuti i sedici anni di età.

4° I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarli di tre in tre anni oppure farli perpetui, cioè di obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita; ma niuno è ammesso a fare voti perpetui fino all'età di ventiquattro anni compiuti.

5° Affinchè un socio possa essere ricevuto nella Società, oltre le qualità morali nel grado richiesto dalle regole, deve anche confermare la sua condotta anteriore: 1° con un certificato di nascita e di battesimo; 2° di stato libero e di buona condotta fatto dal Vescovo della diocesi cui egli appartiene; 3° sciolto da debiti; 4° non essere mai stato processato; 5° non aver alcun impedimento nè fisico nè morale che lo renda

1902. 6. 12

irregolare per lo stato ecclesiastico; 6° consenso dei parenti prima che faccia i voti.

6° Lo stato di sanità sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della Società senza fare eccezione di sorta.

7° Ogni socio, se è destinato allo studio, entrando dovrà portare con sè: 1° corredo di vestiario conforme alla nota che darà il Direttore; 2° 500 franchi nell'entrata per le spese che occorreranno nel vitto e vestimento nell'anno di prova; 3° franchi 300 in fine dell'anno prima di fare i voti.

8° I fratelli coadiutori porteranno soltanto il corredo e franchi 300 nella loro entrata, senza ulteriore obbligazione.

9° Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7° e 8° qualora intervengano motivi ragionevoli di fare eccezioni più o meno ristrette.

10° A tutti si raccomandano caldamente due cose: 1° guardarci attentamente dal contrarre abitudini di qualsiasi genere anche di cose indifferenti; 2° farci un grande studio per evitare la ricercatezza e l'ambizione. L'abito più pregevole di un religioso è la santità della vita congiunta con un edificante contegno in tutte le sue azioni.

11° Ognuno sia disposto a soffrire, se occorre, caldo, freddo, sete, fame, stenti e disprezzo ogni volta che tali cose contribuiscono a procurare la gloria di Dio, il bene dell'anima altrui e la salvezza dell'anima propria.

XIV.

Pratiche di pietà.

1° La vita attiva cui tende specialmente la nostra società fa che i suoi membri non possano aver comodità di fare molte pratiche in comune. Procureranno di supplire col vicendevole buon esempio, e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano.

2° Ciascun socio si accosterà ogni settimana al Sacramento della Penitenza, dal confessore stabilito dal Rettore. I sacerdoti celebreranno ogni giorno la S. Messa e qualora non possano procureranno di ascoltarla. I chierici ed i fratelli coadiutori ascolteranno ogni giorno la Santa Messa e procureranno di fare la santa Comunione almeno una volta per ciascuna settimana.

3° La compostezza della persona, la pronunzia chiara, divota, distinta delle parole dei Divini uffizi, la modestia nel parlare, vedere, camminare, in casa e fuori di casa, devono essere cose caratteristiche nei nostri congregati.

4° Ogni giorno non vi sarà meno di un'ora di preghiera tra mentale e

1900 A 1

vocale, ad eccezione che uno sia impedito dall'esercizio del sacro ministero. Nel qual caso supplirà colla maggior frequenza di giaculatorie e indirizzando a Dio con maggior intensità di affetto quei lavori che lo impediscono dagli ordinarii esercizi di pietà.

5° Ogni giorno i coadiutori reciteranno la terza parte del rosario di Maria SS. e faranno un po' di lettura spirituale.

6° In ciascuna settimana al venerdì si farà digiuno in onore della passione di N. S. Gesù Cristo.

7° In ogni mese vi sarà un giorno di ritiro spirituale: cioè ciascuno farà in esso l'esercizio della buona morte aggiustando le cose spirituali e temporali come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità.

8° Ogni anno ognuno farà gli esercizi spirituali che termineranno colla confessione annuale. Ognuno prima d'essere ricevuto nella Società farà qualche giorno di esercizi spirituali e la confessione generale.

9° Il Rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel tempo o per quegli individui che meglio giudicherà nel Signore.

10° Quando la Divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio, sia laico, sia sacerdote, i confratelli di tutta la società celebreranno una messa in suffragio dell'anima del defunto. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare almeno una volta la santa Comunione a questo fine.

11° La stessa opera di pietà si farà alla morte del padre o della madre di ciascun congregato, ma solamente nella casa dove dimora il socio che ha subito quella perdita.

12° Morendo il Rettore avrà suffragio duplicato e ciò per due motivi: 1° come tributo di gratitudine per le cure e fatiche sostenute nel governo della Società; 2° per sollevarlo dalle pene del purgatorio che forse dovrà patire per altrui cagione.

XV.

Abito.

1° L'abito della nostra Società sarà secondo l'uso di quei paesi, in cui i socii dovranno stabilire la loro dimora.

2° I sacerdoti porteranno regolarmente la sottana lunga, eccetto che la ragione di viaggio od altro motivo persuadano diversamente.

3° I coadiutori, per quanto è possibile, andranno vestiti di nero. Il fracco dovrà almeno giungere fin sotto le ginocchia.

1903A2

XVI.

Esterni.

1° Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia può appartenere alla nostra Società.

2° Egli non fa alcun voto; ma procurerà di mettere in pratica quella parte del regolamento, che è compatibile colla sua età, stato e condizione, come sarebbe fare o promuovere catechismi a favore de' poveri fanciulli, promuovere la diffusione di buoni libri; dare opera perchè abbiano luogo tridui, novene, esercizi spirituali od altre opere di carità, che siano specialmente dirette al bene spirituale della gioventù o del basso popolo.

3° Per partecipare dei beni spirituali della Società bisogna che il socio faccia almeno una promessa al Rettore d'impiegarsi in quelle cose che egli giudicherà tornar a maggior gloria di Dio.

4° Tale promessa per altro non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale.

5° Ogni membro della Società che per qualche ragionevole motivo uscisse dalla medesima è considerato come membro esterno e può tuttora partecipare dei beni della intera Società, purchè pratici quella parte del regolamento prescritta per gli esterni.

XVII.

Professione e formola de' voti.

Prima di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali diretti specialmente a riflettere alla vocazione, ed istruirsi intorno alla materia dei voti che egli intende emettere, qualora conosca chiaramente essere ciò secondo la volontà del Signore. Terminati gli esercizi spirituali si radunerà il Capitolo, e se si può si raduneranno tutti i confratelli della casa.

Il Rettore con cotta e stola inviterà ognuno ad inginocchiarsi, quindi tutti invocheranno i lumi dello Spirito Santo recitando alternativamente l'inno *Veni, Creator Spiritus*, ecc.

Emitte Spiritum tuum, ecc.

Oremus — Deus qui corda fidelium, ecc.

Litanie della B. Vergine in versicoli. *Ora pro nobis* ecc. e coll'*Oremus: Concede nos*, ecc.

A S. Francesco di Sales: *Pater, Ave, Gloria*.

Ora pro nobis, Sancte Franciscus.

1903A3

Ut digni efficiamur, ecc.

Oremus: *Deus, qui ad animarum salutem ecc.*

Quindi il confratello, e, se sono più, uno per volta, si porrà in mezzo a due professi genuflesso avanti al Rettore, di poi a chiara ed intelligibile voce pronunzierà la seguente formula de' voti:

Nella piena conoscenza della fragilità ed instabilità della volontà mia, desideroso di fare per l'avvenire costantemente quelle cose, che possono tornare a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime io N. N. mi metto alla vostra presenza, onnipotente e sempiterno Iddio; e sebbene indegno del vostro cospetto tuttavia confidato della vostra bontà e misericordia infinita, mosso unicamente dal desiderio di amarvi e servirvi, in presenza della Beatissima Vergine Maria Immacolata, di S. Francesco di Sales, e di tutti i Santi del Paradiso, secondo il regolamento della Società di S. Francesco di Sales, fo voto di castità, povertà e obbedienza a Dio ed a Voi, mio Superiore, per lo spazio di tre anni, oppure per lo spazio di tutta la mia vita.

Vi prego pertanto umilmente a volermi senza riserbo comandare quelle cose che a voi sembrano di maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio delle anime. Voi intanto, o Dio di bontà, per l'immensa vostra clemenza, pel sangue di G. C., degnatevi di accettare questo sacrificio in rendimento di grazie pei molti benefizi che mi avete fatto, ed in espiazione de' miei peccati. Voi mi avete ispirato il desiderio di far questo voto, voi concedetemi la grazia di adempirlo.

Sancta Maria, Virgo Immaculata, S. Francisce Salesi, omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro me, ut Deum meum diligens, eique soli in hoc mundo serviens ad aeterna praemia merear pervenire.

Tutti rispondono: *Amen.*

Indi il novello socio andrà a porre il suo nome in un libro ove sottoscriverà la scheda seguente:

Io sottoscritto ho letto e, intese le regole della Società di S. Francesco di Sales, prometto di osservarle secondo la formola dei voti da me ora emessi.

Torino il del mese di l'anno N. N.

Dopo si reciterà alternativamente il *Te Deum*; infine di cui, se il Rettore giudicherà bene, farà una breve morale esortazione e si terminerà col salmo: *Laudate Dominum, omnes gentes, etc.*

1903 A4

APPENDICE N. 8.

COMMENDATIZIE PER OTTENERE DALLA S. SEDE L'APPROVAZIONE DELLA PIA SOCIETÀ SALESIANA.

(*Ved. pag. 619.*)

DEL VESCOVO D'ACQUI.

Il sottoscritto avendo letto attentamente la Regola per l'istituzione di una Pia Società sotto il titolo di *S. Francesco di Sales*, non può a meno con sua piena soddisfazione di commendare lo spirito e lo scopo cui tende essa Società, e di riconoscere la grande utilità che ne avverrebbe alla Chiesa ed alla Società Civile, se venisse debitamente approvata.

Si unisce quindi all'egregio Mons. Vescovo di Cuneo a supplicare la Santa Sede a voler benignamente accogliere le umili preghiere del zelante e pio fondatore della medesima Società per l'approvazione delle anzidette Regole; con quelle modificazioni, aggiunte e variazioni, che l'alta sapienza di S. S. ravviserà del caso.

Acqui, il 18 del mese di dicembre 1863.

✠ Fr. MODESTO, Vescovo di Acqui.

DEL VESCOVO DI SUSA.

A conforto dei Pastori e ministri sacri e di tutti i buoni grandemente afflitti pel danno gravissimo che in questi tempi calamitosi soffre la Chiesa dalla diffusione dei libri cattivi e dei giornali antireligiosi, dalle calunnie dei tristi e dai pubblici scandali, il Signore ha suscitato il venerando Sacerdote Giovanni Bosco, il quale da molti anni si rende segnalato, massime col prendere la più amorosa e indefessa cura della povera incauta gioventù, presa di mira in modo specialissimo dai settarii e da quei moltissimi che ne sono i ciechi istrumenti.

Difatti egli ha istituito una Società o Congregazione di pii Ecclesiastici collo scopo d'istruire i fanciulli ignoranti nella Cattolica Religione, di allontanarli dalle vie del vizio, di allettarli alla pietà, di ritenerli sul sentiero della virtù cristiana, di educarli infine ed istradarli a qualche

1903 A5

professione ed arte onesta; ed anco, se ne abbiano la divina vocatione, alla milizia ecclesiastica, con dare ricovero altresì a quelli che sono miserabili, od altrimenti nella circostanza di poter godere di questa particolare beneficenza. Tale società fu benedetta da Dio, pel cui favore essa ha fatto già tanto progresso che oltre l'Oratorio da prima stabilito di S. Francesco di Sales esistente presso la casa principale di Torino, due altri Oratorii, chiamati l'uno di S. Luigi Gonzaga, l'altro del S. Angelo Custode, furono eretti nella medesima città di Torino. in un colla casa di Genova e con quella di Mirabello diocesi di Casale per lo stesso altissimo fine. Questi stabilimenti hanno già sessanta socii ecclesiastici tra sacerdoti e chierici semplici, occupati tutti sulle tracce del prefato D. Bosco alla pia educazione dei fanciulli, i quali, quanto ai ricoverati nella suddetta casa principale, sono in numero di settecento sessanta circa, di cento in quella di Genova, e pure di cento nell'altra di Mirabello; e quanto a quelli che ricevono cristiana istruzione nei giorni festivi e con santa industria sono trattenuti per lungo tempo nella casa principale e nei predetti tre Oratorii di Torino, oltrepassano di gran lunga il numero di due mila.

Abbiamo veduto ed esaminato il Regolamento proposto a questa Società dal prefato sig. Sacerdote e parve a noi dettato da vero spirito di zelo e conducente con modo facile al sublime scopo a cui mira la medesima, essendo generale in queste contrade la meraviglia e la soddisfazione che produce si fatto stabilimento a pro' della nostra gioventù, presso le persone che sono di cuore bene affetto verso la S. Chiesa: queste desiderano e noi pure desideriamo con grande ardore che si renda stabile e perpetuo, tanto più che parecchi giovanetti della nostra Diocesi, studenti ed artigiani, hanno già goduto ed altri godono attualmente delle benefiche sollecitudini di questa eccellente Società. Il perchè ci crediamo in dovere per la necessità della Chiesa specialmente, ed anco pel vero bene della Civile Società, di raccomandare, quanto ossequiosamente altrettanto vivamente, alla S. Sede l'Istituzione di cui trattasi ed i sentimenti espressi in detto regolamento dall'egregio Sacerdote anzidetto, onde venga approvato il suo disegno in proposito, come e quanto Sua Santità, diretta dai lumi superiori del Celeste Spirito, stimerà decretare,

Susa, 18 gennaio 1864.

✠ G. ANTONIO, Vescovo di Susa.

Sac. CHIAPEROTTI Segretario

1903 A6

DEL VESCOVO DI MONDOVÌ.

*Fra Giovanni Tommaso Ghilardi,
dell'Ordine dei Predicatori,*

*per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica Vescovo di Mondovì
e Conte, Prelato Domestico di S. S. ed assistente al Soglio Pontificio,
Abbate Commendatario perpetuo di S. Dalmazzo.*

Il nome del venerando Sacerdote D. Giovanni Bosco suona ammirato e benedetto non solo in Piemonte, ma in tante altre parti d'Italia, in specie per le cure di ogni maniera che egli adopera nell'educare ed istruire santamente la gioventù di tutte le condizioni. A questo scopo egli fondava da molti anni in Torino gli Oratorii di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga, e del S. Angelo Custode; il primo de' quali, che è come la Casa Madre, dà oggidì ricovero a circa ottocento giovani di varie diocesi, che sotto la sua direzione sono avviati parte ad onesti mestieri e professioni a cui sentonsi inclinati e parte alla carriera ecclesiastica, allorchè ne dimostrano non equivoci segni di vocazione. Due altre case per lo stesso fine furono da lui aperte a Genova ed a Mirabello Diocesi di Casale.

Ma per accudire a sì gran numero di allievi, come pure ai ragazzi che nei giorni festivi raccoglie a migliaia nei suddetti Oratorii, onde tenerli lontani dai pericoli e insinuare nei loro cuori buoni e religiosi principii, saggiamente istituiva una Congregazione di pii e zelanti ecclesiastici, che dividono seco lui le sollecitudini e le fatiche indispensabili per l'andamento regolare di un'opera di tanta mole ed importanza.

Non v'ha dubbio che questa Congregazione, la quale conta già fin d'ora una sessantina di membri, tutti animati dalle stesso spirito del fondatore, sarà per essere di moltissimo giovamento alla Chiesa ed alla Società, specialmente in questi tristissimi tempi in cui l'una e l'altra sono così fieramente combattute nelle loro più care speranze, quali sono i giovani che in tanti modi si cerca di corrompere e sedurre.

In conseguenza e per questa persuasione in cui noi siamo, e per la conoscenza che abbiamo sia del prefato stabilimento che più volte visitammo nelle sue scuole e officine, sia del Regolamento proposto alla sua Congregazione dal benemerito Istitutore da noi pure particolarmente conosciuto ed ammirato, non possiamo a meno di raccomandare caldamente alla S. Sede la Congregazione medesima, onde sia approvata con quelle modificazioni e variazioni che fossero al S. Padre beneviste.

Mondovì, 10 febbraio 1864.

(Loco sigilli).

✠ Fr. GIO. TOMMASO, Vescovo.

C. GIUSEPPE MARTINI, Segr. Vesc.

1903 A7

DI MONSIGNOR VESCOVO DI CASALE.

Il Vescovo di Casale Monferrato, mentre va lieto di dichiarare che anche nella sua diocesi si apriva testè per opera dell'illustre e pio sacerdote D. Giovanni Bosco un convitto per la istruzione ed educazione dei giovani aspiranti principalmente alla carriera ecclesiastica, unisce i suoi voti a quello di parecchi altri Vescovi del Piemonte, perchè possa il prefato signor Sacerdote aumentare e conservare in vita i diversi suoi istituti colla fondazione di una Pia Congregazione, di cui lo scopo, come si rileva dal proposto Regolamento, è unicamente rivolto a promuovere la maggior gloria di Dio e la salute delle anime.

In questi tempi così funesti per le religiose Istituzioni è opera providenziale che si aprano case in cui si preparino dotti e buoni ecclesiastici, i quali poi siano capaci di prestarsi per la educazione della gioventù e pel ministero della predicazione.

Oh quanto ne sarà consolato il paterno animo dell'immortale Pio IX dal cui venerato oracolo si attende il fiat.

Casale, 11 febbrajo 1864.

(Loco sigilli).

Umile servo

✠ LUIGI, Vescovo di Casale.

APPENDICE N. 9.

BREVE NOTIZIA

DELLA SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES.

(Ved. pag. 623).

II. SUPERIORE ECCLESIASTICO DELLA DIOCESI DI TORINO.

Fin dall'anno 1841 quando l'opera degli Oratorii cominciava con un semplice catechismo festivo nella Chiesa di S. Francesco di Assisi, ogni cosa fu sempre fatta col consenso e sotto la direzione di Mons. Luigi Fransoni arcivescovo di Torino. Dopo tre anni nel 1844, essendo io andato a prendere parte alla direzione dell'Opera Pia del Rifugio, i giovanetti incominciarono a fare colà le loro radunanze festive.

190378

Per dare stabilità al luogo ed alle cose da farsi, il Superiore Ecclesiastico con decreto del 6 dicembre 1844 concedeva di benedire e destinare ad uso di chiesa un edificio, con facoltà di celebrare ivi la S. Messa, dare la benedizione col Venerabile, fare tridui, novene, ecc.

Ma questa chiesa non potendo più soddisfare al bisogno, con altro decreto del 10 aprile 1846 si trasferiva l'Oratorio in sito più adattato e più spazioso in Valdocco, dove sorse la chiesa e la casa attualmente abitata.

Vista l'insufficienza dell'Oratorio esistente, il Superiore Ecclesiastico con decreto del 18 dicembre 1847 concedeva la facoltà di aprire, in altro quartiere della Capitale, un novello Oratorio dedicato a S. Luigi, coi medesimi favori già sopra concessi. Qui eziandio ne' giorni festivi hanno luogo tutte le sacre funzioni come soglionsi praticare nelle parrocchie. Lungo la settimana poi avvi un numero vistoso di poveri giovanetti che ivi intervengono alle scuole elementari.

Due anni dopo si concedevano le stesse facoltà per un terzo Oratorio eretto in Vanchiglia sotto il titolo del S. Angelo Custode.

Ommetto i decreti particolari con cui erano concessi i favori dimandati; unisco solamente copia di quello con cui il Superiore Ecclesiastico dava generale approvazione a quanto facevasi dai preti e chierici degli Oratorii e degnavasi di costituirmi Capo dei medesimi colle opportune facoltà. Decreto 31 marzo 1852.

Il Superiore Ecclesiastico vedeva e promuoveva quest'opera coll'autorità ed anche con mezzi materiali, ma raccomandava caldamente e ripetutamente di provvedere, pel caso di morte di chi era costituito Capo. Espresse più volte il vivo desiderio di vedere costituita una società atta a promuovere sempre più lo sviluppo dell'educazione de' poveri giovanetti e a conservare lo spirito e quelle cose tradizionali che per lo più dalla sola esperienza soglionsi imparare. Ma i tempi felici cessarono: l'Arcivescovo dovette abbandonare la diocesi e andare in esiglio. Tuttavia non cessava di raccomandarmi la necessità di provvedere al bisogno degli Oratorii pel caso di mia morte. Secondo il suo consiglio l'anno 1858 mi recava a Roma per avere sopra questa materia il parere del Supremo Gerarca della Chiesa. Quando poi conobbe che dietro agli incoraggiamenti del sempre glorioso e regnante Pio IX io aveva esteso il desiderato regolamento, ne provò grande piacere; lo lesse egli stesso, di poi lo rinviò con lettere di soddisfazione al suo Vicario Generale in Torino affinché ne facesse attento esame per venire di poi ad una canonica approvazione. Mentre queste cose avvenivano la Divina Provvidenza chiamava il venerando prelado dal terrestre esiglio alla patria dei beati.

L'attuale Superiore Ecclesiastico, qual Vicario Generale Capitolare, giudica sia cosa eccedente la sua autorità, approvar definitivamente il progettato regolamento e giudicò bene di limitarsi ad una commendatizia in favore della Società presso la Santa Sede, che qui si unisce.

190379

IL REGNANTE PIO IX A FAVORE DI QUESTA SOCIETÀ.

Possiamo dire che ogni anno del pontificato di questo grande e sempre glorioso Pontefice fu marcato da favori e da segni di benevolenza verso l'Opera degli Oratorii. Facoltà delle tre messe nella notte del S. Natale colla Comunione, indulgenze parziali e plenarie concesse in varie solennità e a molti esercizi di cristiana pietà, largizioni di oggetti materiali, furono in più occasioni sempre benignamente concessi. Sarebbe troppo lungo riferire i Rescritti con cui ha questi favori concessi.

Noto solamente che l'anno 1858 essendo andato a Roma per avere norma e consiglio intorno alla Società di S. Francesco di Sales, Sua Santità, dopo aver udito con paterna bontà i risultati ottenuti dai mentovati oratorii, esprimeva il desiderio di studiare un mezzo onde conservarli: — Caro Abate Bosco, disse S. S. con affetto paterno; voi siete un uomo e dovete fare il passaggio che fanno tutti gli altri uomini. Avete già voi provveduto per questi Oratorii? — Quando poi intese la mia gita a Roma avere appunto quello scopo, mi disse di pregare e di ritornare di poi da lui, passati alcuni giorni. Così feci ed in particolare udienza mi diede la trama di una novella Società. Fra le altre cose diceva: — Questa Società o Congregazione deve essere tale da soddisfare ai bisogni religiosi degli Oratorii; quindi deve avere i voti affinché vi esista un vincolo atto a conservare l'unità di spirito e di opere; ma questi voti devono essere semplici e da potersi facilmente sciogliere, affinché il malvolere di alcuno non turbi la pace e l'unione degli altri. Questa società poi deve essere tale che in faccia alla Chiesa sia vera Congregazione religiosa e nel tempo stesso lasciare i suoi membri liberi da quei legami che potessero impacciarli in faccia alle leggi civili; cioè che in faccia all'autorità civile ogni membro sia libero di godere del favore delle leggi come qualunque altro cittadino. — Mi accennava quindi alcune Congregazioni le cui costituzioni avevano speciale analogia colla Società in discorso.

Sopra le basi che S. S. degnavasi tracciarmi ho in Roma stessa formulato un piano di regolamento, che S. E. Rev.ma il Cardinale Gaude (di cara e felice memoria) leggeva con appositi riflessi.

Il Santo Padre propendeva che quel regolamento fosse tosto dato ad una Commissione appositamente incaricata di riferire; ma io ho chiesto che permettesse di metterlo per qualche tempo letteralmente in esecuzione, di poi umiliarlo di nuovo a Sua Santità. Così fu fatto. Ora sono sei anni da che questo è praticato dai membri della Società di San Francesco di Sales. Questo regolamento racchiude la disciplina e lo spirito che da venti anni guida quelli che impiegano le fatiche negli Oratorii, che io mi sono adoperato di ridurre qui in forma regolare, secondo le basi suggerite da Sua Santità.

1903A10

Ma siccome nello stendere i singoli capitoli di questo lavoro avrò certamente in più cose sbagliato la traccia proposta, così io rimetto ogni cosa nelle mani di S. S. e di chi Egli si degnerà di stabilire per leggere, correggere, aggiungere, togliere, quanto sarà giudicato a maggior gloria di Dio ed a bene delle anime.

Il medesimo S. Padre con degnazione, che io non so con quali parole esprimere, mi incoraggiava nell'Opera degli Oratorii con varie lettere. Io unisco soltanto copia di tre come quelle che hanno speciale relazione coll'oggetto di cui trattiamo.

Se oltre ai favori già concessimi dalla bontà del S. Padre mi fosse permesso di aggiungere novella domanda, sarebbe la seguente. Io lascierei queste opere in non piccoli fastidi, se la morte venisse a sorprendermi prima che questa società sia regolarmente costituita, sia per l'amministrazione temporale e spirituale, sia per la successione legale delle diverse case. Così mentre dò ampia facoltà anzi mi raccomando che si aggiunga, si tolga, si cangi quanto si giudicherà tornare a maggior gloria di Dio, fo unile preghiera affinché a questa pratica si dia quella sollecitudine, che colla moltitudine e gravità degli affari della S. Sede, sarà compatibile e benevisa.

1903A11

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D4720205